

Cremona, lì 14/11/2024

DECRETO N. 620 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto: D.LGS. 152/2006 - VARIANTI NON SOSTANZIALI IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI - DITTA STABILI S.R.L. - COMUNE DI CASALMAGGIORE - AUTORIZZAZIONE - PRATICA SAUR330054

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
- la Deliberazione del Presidente n. 125 del 22/07/2022 di "Revisione della struttura organizzativa approvazione della macro organizzazione";
- la Deliberazione del Presidente n. 141 del 04/10/2024 di "Conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione provinciale di Cremona.";

Preso atto delle funzioni amministrative spettanti alle Province in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di gestione rifiuti;

Acquisito che Stabili S.r.l., con sede in Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36, ha presentato, mediante il servizio "Rifiuti – Autorizzazioni Rifiuti artt. 208/209/211" dell'ambito "Ambiente" della piattaforma "Procedimenti" di Regione Lombardia, istanza, successivamente integrata, tesa all'autorizzazione di varianti non sostanziali dell'impianto di gestione rifiuti (messa in riserva e recupero) presso il proprio insediamento sito in Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Degli Artigiani 36. La relativa comunicazione per la pratica SAUR330054 è stata acquisita in atti al protocollo 21440 del 15/03/2024;

Attesa l'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli Uffici, dalla quale risulta, in ultima sintesi, che:

- la ditta è attualmente titolare, relativamente all'impianto di Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Degli Artigiani 36, di autorizzazione per l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, nonché conglomerati bituminosi, rilasciata con:
 - D.D.P. 374 del 21/05/2021 (rinnovo autorizzazione con modifiche);
 - D.D.P. 46 del 03/02/2023 (modifica).
- La scadenza dell'autorizzazione è al 26/09/2030;
- con l'odierno intervento la ditta intende:
 - stralciare un settore di stoccaggio rifiuti (settore 3) per unirlo all'adiacente settore di conferimento dei rifiuti (che viene così ad essere più ampio); ciò determina minori spazi per la messa in riserva, che pertanto viene diminuita di quantità (da $993 \text{ m}^3 \equiv 1.587 \text{ t}$ a $868 \text{ m}^3 \equiv 1.387 \text{ t}$). A riguardo non sono riscontrati elementi di rilievo;
 - gestione anche dei rifiuti al codice E.E.R. 170508 per le operazioni R13 e R5. Tali rifiuti sono previsti dal D.M. 152/2006 in materia di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, sulla base del quale sono autorizzati i recuperi della ditta, pertanto non appaiono esservi elementi ostativi a tale integrazione, fatta salva la necessità di particolare attenzione alla verifica di assenza di fibre di amianto;
 - introduzione di una nuova sezione di frantumazione dei rifiuti a monte dell'attuale alimentazione dell'esistente impianto di frantumazione e selezione/vagliatura. Viene collocato un nuovo impianto mobile, ma di stanza fissa, che dovrebbe operare una prima sgrossatura dei rifiuti e la cui potenzialità massima è indicata in 240 t/h; la capacità di lavoro viene

pertanto limitata dalla potenzialità del resto dell'impianto a valle: è quindi necessario che tutti i rifiuti in uscita dalla nuova sezione siano alimentati direttamente alla successiva frantumazione esistente, generalmente separando le sole parti in ferro/acciaio (la cui incidenza quantitativa dovrebbe essere comunque relativamente bassa);

- modifica del lay-out dell'insediamento, con estensione dell'area dedicata al deposito dei rifiuti trattati (e da verificare ai fini della qualifica di EoW – da 806 m² a 1.425 m²; ciò determina ovviamente incremento delle volumetrie disponibili da 1.600 m³ $\equiv$ 2.600 t a 2.850 m³ $\equiv$ 4.560 t) e spostamento delle aree di transito e del deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dalle selezioni.

Risulta acquisito ridimensionamento dei quantitativi associabili alle nuove dimensioni delle aree di deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto;

- eliminazione dei piezometri di controllo collocati a monte dell'impianto nella direzione di andamento della falda (P.n.1 a sud-ovest e P.n.2 a nord-est); rimarrebbero i piezometri più recentemente prescritti (P.n.3 a nord-ovest e P.n.4 a sud-est).

Viene ricordato che il monitoraggio delle acque sotterranee mediante piezometri a monte ed a valle dell'impianto erano previsti dalla pronuncia di compatibilità ambientale di cui al D.D.S. 14366 del 22/12/2009; i più recenti piezometri sono stati previsti dal piano di caratterizzazione approvato dal Comune di Casalmaggiore con determinazione n. 348 del 14/04/2021 e collocati in funzione di più attuali verifiche della effettiva direzione di falda in sito (che hanno evidenziato la scarsa rappresentatività dei due punti precedentemente terebrati);

- non vi sono ulteriori interventi per quanto attiene scarichi di acque ed emissioni in atmosfera (la nuova sezione di pre-frantumazione è presidiata da nebulizzazione alla tramoggia di alimentazione e genera emissioni di carattere diffuso), né per ulteriori elementi previsti dalla vigente autorizzazione;
- l'impianto è esistente e le modifiche non determinano variazioni tali per cui debbano essere valutati gli aspetti di localizzazione ex P.R.G.R..

Il competente Servizio in materia di emissioni in atmosfera ha rilevato che dal punto di vista emissivo, l'assetto dello stabilimento viene variato mediante l'introduzione di un nuovo frantoio Komatsu modello BR380JG-1E0, destinato a ridurre volumetricamente blocchi di cemento derivanti da demolizioni edilizie, prima che il materiale pre-frantumato sia introdotto nel vero e proprio impianto di frantumazione (O.L.F. Master 12-05 6M300 Hybrid) già attivo ed oggetto dell'autorizzazione vigente; la nuova macchina svolge quindi la funzione di pre-frantumazione. Preso atto che, al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri, il nuovo pre-frantumatore risulterà dotato di 4 ugelli di nebulizzazione, posti sulla sua parte superiore (prevedibilmente in corrispondenza della tramoggia di carico), è stato valutato che i contenuti dell'Allegato C del Decreto provinciale n. 374/2021 possano essere sostanzialmente confermati; devono solo essere aggiornate le descrizioni relative alle Fasi di lavorazione ed alle Emissioni diffuse.

Le risultanze dell'esame hanno rilevato che, salvo il completamento di taluni elementi conoscitivi, non risultano esservi elementi ostativi al rilascio dei necessari provvedimenti, facendo osservare che si dovrà comunque prevedere nuova verifica dell'impatto acustico delle attività di gestione rifiuti autorizzate.

Si osserva che nella fase ultima del procedimento (26/09/2024) è entrato in vigore il D.M. 127 del 28/06/2024, al quale si è dovuto quindi fare riferimento nella stesura del provvedimento, per tutto quanto già riconducibile al D.M. 152/2022;

Valutati gli ulteriori elementi pervenuti a cura soggetto richiedente;

Rilevato che:

- ferma la sopra indicata necessità che quanto alimentato alla nuova sezione di pre-frantumazione passi direttamente al resto della esistente linea di trattamento dei rifiuti, si può ritenere che l'intervento non risulti da assoggettare alle procedure di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006;
- la tipologia di recupero rifiuti non risulta da assoggettare al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006;

Individuato che ai sensi di quanto disposto con D.D.G. 6907 del 25/07/2011 le modifiche richieste si configurano come varianti non sostanziali in quanto:

- varianti che comportano la revisione della descrizione delle operazioni dell'impianto e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante;
- determinano variazione nei quantitativi di rifiuti stoccati in leggera diminuzione;
- determinano introduzione di nuovi codici E.E.R. stoccati e trattati, senza che vi siano modifiche sostanziali ai cicli di recupero/smaltimento e senza introduzione di nuove operazioni di recupero/smaltimento.

La parte dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non produce nuovi effetti od obblighi, ma comporta solo l'aggiornamento della descrizione dell'impianto.

Le operazioni di dismissione dei meno recenti piezometri (già P.n.1 e P.n.2) risultano esulare dall'oggetto del provvedimento da rilasciare, ma si ritiene di richiamare la ditta a dare completa osservanza alle disposizioni vigenti in merito;

Considerato quanto pervenuto dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona (prot. 30959 del 18/04/2024),

circa la non rilevazione di necessità di apportare modifiche o aggiornamenti all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui all'Allegato B al D.D.P. n. 374/2021;

Reputata la necessità, in relazione agli esiti sopra specificati, dell'assunzione dell'atto di modifica dell'autorizzazione dell'impianto ed all'esercizio di attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato A, nonché riprendendo nell'Allegato C la nuova descrizione dell'impianto;

Richiamata la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461 in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, nonché l'art. 3 del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito con Legge 24 gennaio 2011, n. 1, e riscontrato pertanto che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che il soggetto da autorizzare deve prestare a favore della Provincia è determinato in € 97.757,13, relativamente a:

- messa in riserva (R13) di 868 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo impianto entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 15.330,62;
- operazioni di recupero (R5) di un quantitativo massimo di 100.000 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 82.426,51.

Resta ferma l'applicabilità di riduzioni, laddove dimostrata sussistenza a tale diritto;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione senza necessità di attribuzione al presente atto di particolari effetti di cui al 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, facendo salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti interessati, nonché i diritti di terzi;

Riscontrato l'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/1990;

DICHIARA, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013 successivamente modificato con D.P.R. n. 81/2023 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Provincia di Cremona, approvato con Deliberazione del Presidente n. 206 del 29/11/2021, in qualità di Responsabile del provvedimento finale, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

ATTESTA altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:

- la D.ssa Barbara Pisaroni, in qualità di responsabile del procedimento;
- Danio Campolunghi, in qualità di incaricato di istruttoria;
- il dott. Massimo Cremonini Bianchi, per l'espressione di parere/contributo endoprocedimentale;

non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come da dichiarazioni prott. n. 27033 del 04/04/2024 e n. 86118 del 25/10/2024 in atti;

DECRETA

1. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di approvare e disporre a favore di
soggetto: **Stabili S.r.l.**

codice fiscale: **00386610190**

sede legale: **Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36**

insediamento: **Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36**

la modifica dell'autorizzazione già rilasciata con D.D.P. 374 del 21/05/2021 (rinnovo), come variata con D.D.P. 46 del 03/02/2023, relativa all'impianto di gestione rifiuti esistente presso l'insediamento suindicato, attraverso l'introduzione delle seguenti ulteriori variazioni del provvedimento:

- l'Allegato A e la Tavola 1 sono sostituiti con l'Allegato A e la Tavola 1 allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
- l'Allegato C è sostituito con l'Allegato C allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di aggiornare la descrizione dell'impianto.

Rimane immutato quanto non esplicitamente modificato dal presente provvedimento (in particolare non varia la scadenza dell'autorizzazione, già fissata al 26/09/2030);

2. di stabilire, attesa la natura delle modifiche introdotte, che entro il termine di 6 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento il soggetto autorizzato provveda ad ultimare i lavori di approntamento/riconfigurazione dell'impianto e ad effettuare comunicazione di tale ultimazione a questa Provincia, unitamente a:

- documentazione attestante la conformità al progetto autorizzato come da presente modifica (perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante la conformità al progetto autorizzato di quanto realizzato ed installato, comprensiva dei riscontri dei collaudi delle eventuali opere realizzate e degli impianti, marcatura CE delle macchine in dotazione e con documentazione fotografica dei diversi settori);
- la garanzia finanziaria di cui al successivo punto 4.

L'esercizio dell'impianto secondo la configurazione autorizzata con il presente provvedimento è avviato solo successivamente agli adempimenti di cui sopra. Fino all'avvio dell'esercizio della nuova configurazione dell'impianto, la gestione dei rifiuti rimane autorizzata secondo il precedente assetto

autorizzato e per le sole parti d'impianto compatibili con lo stesso.

In caso di inadempienza relativamente a quanto disposto al primo paragrafo, ovvero in caso la garanzia portata in atti sia difforme da quanto definito con D.G.R. n. 19461/2004 o non possa comunque essere accettata, il presente provvedimento può essere revocato;

3. di far presente che:

- il presente atto non produce ulteriori effetti ai sensi del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative (in particolare laddove non richiesta/prevista sostituzione nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del presente provvedimento), nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto. Sono fatti salvi i diritti di terzi;

4. di determinare in € 97.757,13 l'ammontare totale della garanzia finanziaria da presentare alla Provincia di Cremona, relativo a:

- messa in riserva (R13) di 868 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero presso il medesimo impianto entro 6 mesi dall'accettazione; pari a € 15.330,62;
- operazioni di recupero (R5) di un quantitativo massimo di 100.000 t/anno di rifiuti non pericolosi; pari a € 82.426,51.

Resta ferma l'applicabilità delle seguenti riduzioni, laddove dimostrata sussistenza a tale diritto (mediante presentazione di copia della registrazione o certificazione vigenti):

- del 50% in caso di impresa registrata EMAS - ex Regolamento CE 1221/2009 (la garanzia passa ad € 48.878,56);
- del 40% in caso di impresa certificata ISO 14001 (la garanzia passa ad € 58.654,28).

In conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004, il soggetto autorizzato è tenuto a presentare la garanzia finanziaria alla Provincia, per l'accettazione (cfr. punto 2). In caso di fidejussione, questa deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, essere valida fino al 26/09/2031 e provvista di autentica notarile di firma del legale rappresentante dell'ente garante.

Laddove applicate le suindicate riduzioni, il soggetto autorizzato ha l'obbligo di presentare successivamente alla Provincia di Cremona, senza ritardo e secondo il caso, attestazione annuale della validità della registrazione EMAS od i successivi rinnovi della certificazione ISO 14001 ottenuti, ovvero di presentare alla Provincia, per la relativa accettazione, nuova garanzia finanziaria senza le corrispondenti riduzioni.

In caso di inadempienza del soggetto autorizzato relativamente a quanto disposto dal presente punto il presente provvedimento può essere revocato;

5. di disporre che il presente atto venga notificato al soggetto interessato:

- Stabili S.r.l. (pec info@pec.stabilisrl.it)

ed i relativi contenuti trasmessi per informazione a:

- Regione Lombardia (pec ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it);
- Comune di Casalmaggiore (pec protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it);
- A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona-Mantova (pec dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- A.T.S. Val Padana (pec protocollo@pec.ats-valpadana.it);
- Servizio Acqua, Aria, Cave di questa Provincia (aqa@provincia.cremona.it);
- Prefettura di Cremona (pec protocollo.prefcr@pec.interno.it);
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale per l'economia circolare (pec ECI@pec.minambiente.it, anche attraverso l'apposito portale REcer <https://www.monitorpiani.it>).

Fatto salvo quanto indicato al punto 2, l'efficacia autorizzativa delle varianti autorizzate con il presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato.

Il soggetto destinatario del presente provvedimento è tenuto ad esibirlo unitamente al D.D.P. 374/2021 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Mattia Guastaldi)

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Autorizzazione n. 2018/179830 del 19/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia

Soggetto : Stabili S.r.l. -
 Sede legale : Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36 -
 Ubicazione impianto : Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36 -

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

1.1 La superficie totale dell'insediamento, di proprietà, è di circa 18.729 m² (di cui circa 9.030 m² dedicati alla gestione rifiuti), censita catastalmente dal Comune di Casalmaggiore al foglio n. 18, mappale 692 ed è inserita in zona che, per lo strumento urbanistico del Comune, è risultata essere classificata come "completamento industriale ed artigianale esterne".

1.2 Vengono effettuate operazioni di:

- R13: messa in riserva di rifiuti non pericolosi destinati a recupero nel medesimo insediamento;
- R5: trattamento di recupero rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto con matrice minerale inerte;

(riferimenti all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006).

1.3 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali (come da planimetria, Tavola 1, allegata):

- a) SETTORE 3 (Zona di rifiuti in entrata in attesa di analisi) - area di scarico, deputata al solo conferimento dei rifiuti per le verifiche di accettazione e da collocare successivamente a stoccaggio/trattamento; i rifiuti sono collocati in cumuli su area pavimentata con cls di circa 146 m² (capacità massima di deposito fissato in 340 m³ $\equiv$ 540 t);
- b) SETTORI 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 – dedicati alla messa in riserva di rifiuti non pericolosi da trattare in sito. Trattasi di box perimetrati su tre lati da new-jersey di altezza 1 m, per un'area complessiva pavimentata con cls di circa 658 m². Lo stoccaggio dei rifiuti avviene in cumuli e, per quelli a ridotta granulometria, in cassoni. In prospicenza a tali settori, sempre su pavimentazione in cls, può avvenire lo scarico dei rifiuti da collocare negli stessi;
- c) SETTORE LAVORAZIONE - situato in area pavimentata con cls di circa 626 m², è il settore di trattamento rifiuti vero e proprio; sono qui collocati una sezione di pre-frantumazione dei rifiuti (impianto mobile Komatsu modello BR380JG-1E0, di stanza fissa) che scarica il frantumato in una tramoggia di carico che, mediante nastro di trasporto, porta i rifiuti all'impianto di frantumazione a martelli (O.L.F. Master 12-05 6M300 Hybrid – la cui bocca di alimentazione è presidiata da impianto di aspirazione), che a sua volta carica l'impianto di selezione/vagliatura (REV GSV 30S – mobile, ma di stanza fissa). Sul nastro di alimentazione del frantoio a martelli è collocata una sezione di deferizzazione e successivo rilevatore di metalli (che blocca l'alimentazione in caso di loro presenza);
- d) SETTORE DEPOSITO PER VERIFICA (Zona stoccaggio materiali prodotti in attesa di analisi) - area pavimentata con cls per il deposito dei rifiuti trattati ed in attesa di verifica analitica e tecnica, di circa 1.425 m² (capacità deposito 2.850 m³ $\equiv$ 4.560 t);
- e) SETTORE DEPOSITO TEMPORANEO – area, pavimentata con cls, dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti generati, collocati in cassoni posti in lato nord (identificati in planimetria ai nn. 9, 10 e 11);
- f) SETTORE DEPOSITO EoW (Materiali prodotti) – area di circa 4.850 m², pavimentata in battuto, dedicata al deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto dopo i trattamenti in sito, individuata nella parte meridionale dell'insediamento (capacità deposito 9.700 m³ $\equiv$ 15.500 t).

Tutto l'impianto è collocato allo scoperto e comprende altresì aree di transito, un impianto di pesatura ed uno di lavaggio ruote per i mezzi uscenti dall'insediamento.

Per i depositi di materiali polverulenti è prevista la copertura a fine giornata con telo zavorrato.

Completano l'insediamento, una palazzina uffici/servizi affiancata da giardino e area pavimentata in cls (per totali 600 m² circa), locali tecnici e parcheggio, aree di deposito materiali inerti (non derivanti dal recupero rifiuti – e come tale non rientrante nell'impianto). Risulta perimetrato da recinzione orsogril e frangivento, nonché da barriera verde.

La dotazione dell'impianto comprende inoltre 2 escavatori, 1 macchina operatrice con pala, 1 macchina operatrice con benna, una pinza sgrossatrice da montare su macchina operatrice.

I trattamenti esperiti sui rifiuti presso l'impianto (nell'apposito settore) consistono in cernita grossolana di materiali indesiderati (eventuale), fase di pre-frantumazione, separazione magnetica della frazione metallica ferrosa, frantumazione, e successiva vagliatura degli inerti (effettuate attraverso passaggio nella specifica linea impiantistica sopra sommariamente descritta), nonché in controllo/verifica dei materiali generati che cessano la qualifica di rifiuto. È anche previsto un eventuale preliminare pretrattamento di sgrossatura e separazione di armature di ferro realizzata con apposita pinza e comunque sempre riguardante i rifiuti in corso di alimentazione alla linea impiantistica.

Lo stoccaggio dei rifiuti è effettuato in cumuli o cassoni, secondo necessità.

La capacità massima di trattamento dell'insediamento, in relazione alle operazioni R5, è acquisita pari a 960 t/giorno (su 8 ore/giorno) e 288.000 t/a (su 300 giorni/anno), definita con D.D.S. Regione Lombardia 14366/2009.

1.4 I rifiuti gestibili nell'impianto, secondo le diverse operazioni, sono individuati in Allegato A.1, ove è riportata altresì la collocabilità ai diversi settori, nonché evidenziate eventuali specifiche limitazioni.

1.5 Il quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto è indicato nella tabella che segue:

Tipologia (codici E.E.R.)	Pericoloso	Movimentazione massima [t] (*)	
		annuale	giornaliera
Tutti i rifiuti (010413, 101208, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904)	no	100.000	960
(*) Entrambe le quantità non devono essere superate			

sono considerati 300 giorni/anno lavorativi.

1.6 Il quantitativo massimo di rifiuti per lo svolgimento delle operazioni di stoccaggio è pari a:

Operazione	R13	Pericoloso	Destinazione	Quantità massima (*)	
				[m³]	[t]
messa in riserva	R13	no	trattamento in sito	868	1.387
(*) Entrambe le quantità non devono essere superate					

distribuito nei settori indicati nella tabella in Allegato A.1 e come da valori massimi indicati di seguito:

Settore	Superficie	Quantità massime stoccaggio ^(*)		Operazioni previste	Tipologia rifiuti (codici E.E.R.)	Pericoloso	Modalità stoccaggio
	[m²]	[m³]	[t]				
1	92,35	123	197	R13	inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale (010413, 101208, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 170508, 170904)	no	cumuli, cassoni
2	94,93	125	200				
4	95,19	125	200				
5	95,19	125	200	R13	conglomerato bituminoso (170302)		
6	95,19	125	200	R13	inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale (010413, 101208, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 170508, 170904)		
7	95,19	125	200				
8	89,56	120	190				
totale	657,60	868	1.387				
^(*) Entrambe le quantità non devono essere superate							

1.7 Il quantitativo complessivo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento è determinato nella tabella che segue:

Tipologia (codici E.E.R.)	Pericoloso	Potenzialità massima ^(*)		Operazioni previste
		[t/anno]	[t/giorno]	
inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale (010413, 101208, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 170508, 170904)	no	100.000	960	R5
conglomerato bituminoso (170302)	no			
(*) Entrambe le quantità non devono essere superate				

sono considerati 300 giorni/anno lavorativi.

1.8 Sono prescritti al soggetto autorizzato:

- realizzazione delle modifiche e conduzione dell'impianto conformemente al progetto approvato ed autorizzato;
- realizzazione (adeguamento) e manutenzione di segnaletica chiaramente visibile (orizzontale e/o verticale) atta ad individuare i settori di cui sopra, laddove i relativi perimetri siano fisicamente non

- altrimenti inequivocabilmente distinguibili in sito;
- mantenimento dei 2 più recenti piezometri di controllo acque sotterranee (già al piano di caratterizzazione approvato dal Comune di Casalmaggiore con determinazione n. 348 del 14/04/2021) a monte e a valle dell'impianto (piezometri P.n.3 e P.n.4 - comunque da considerarsi adempimento a quanto richiesto dal D.D.S. 14366 del 22/12/2009);
- mantenimento, all'ingresso dell'area operativa, di cartello con l'indicazione di «divieto di accesso ai portatori di pacemaker», nonché mantenimento nell'insediamento di cartelli che indichino il divieto di sosta di personale nella fascia di rispetto dell'elettrodotto per tempi superiori a 4 ore/giorno. Il soggetto autorizzato deve attivarsi al fine di garantire il rispetto di tali limitazioni;
- mantenimento del mascheramento perimetrale dell'impianto con essenze verdi.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Ci si dovrà attenere a quanto documentato in sede di istanza, relativamente a provenienza, caratteristiche e condizioni di ammissibilità dei rifiuti, ferme le ulteriori limitazioni e condizioni disposte con il presente provvedimento.

Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, il soggetto autorizzato deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche ed i requisiti dei rifiuti interessati (formulario di identificazione od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti ed eventuali risultanze analitiche), secondo quanto definito in Allegato A.3.

I rifiuti in ricezione all'impianto e relativi a codici E.E.R. che non individuano con sufficiente precisione la natura dei rifiuti stessi potranno essere accettati solo se riportata in annotazione ai formulari di identificazione ex art. 193 del D.Lgs. 152/2006 (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti) apposita ed esaustiva descrizione (con indicazione della composizione principale, coerente con le eventuali limitazioni fissate in Allegato A.1). Per i rifiuti in ingresso ai codici E.E.R. 010413, 101311, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904 deve esservi caratterizzazione del rifiuto come non pericoloso mediante apposita verifica, in coerenza con le modalità indicate dal Decreto direttoriale 09/08/2021, n. 47.

Per i rifiuti ai codici E.E.R. 170101, 170102, 170103 deve essere verificata l'assenza di residui di sostanze pericolose o la contaminazione da tali sostanze.

Con le eventuali analisi di caratterizzazione del rifiuto in ingresso si dovranno considerare anche quei parametri (compresi eventuali POPs o sostanze SVHC) che, seppur magari non previsti nei protocolli minimali, siano risultati di interesse in relazione alla provenienza specifica ed alle valutazioni effettuate in fase di qualifica del produttore (omologa), anche attraverso verifica delle schede di sicurezza (SDS) delle materie prime.

I rifiuti ai codici E.E.R. 010413, 101208, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904, da recuperare per la produzione di aggregati recuperati deve esservi verifica secondo il sistema per il controllo rispondente al punto b dell'Allegato 1 al D.M. 127/2024, del quale il soggetto autorizzato deve dotarsi.

Attesi la natura dei trattamenti esperiti e la tipologia di recupero come prevista, i rifiuti conferiti all'impianto devono essere oggetto di controlli supplementari, atti a verificare che gli stessi non siano tali da influenzare negativamente il successivo recupero, in funzione della loro provenienza, di altri elementi conoscitivi acquisiti, ovvero laddove si riscontrino anomalie nel controllo visivo (es. terre e rocce di scavo da verificare secondo i limiti indicati in colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 per i parametri previsti dalla Tabella 2 in Allegato 1, lettera d, del D.M. 127/2024, presenza di sali in rifiuti da demolizione, demolizioni provenienti da industria chimica).

I rifiuti al codice E.E.R. 170302, da recuperare per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso, sono soggetti alle verifiche ex punto b.1 della Parte b dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018.

Per i rifiuti al codice E.E.R. 170508 deve essere determinato l'indice di rilascio IR, secondo quanto previsto dal D.M. 14/05/1996, al fine di comprovare la non pericolosità dei materiali costitutivi.

Laddove prevista specifica limitazione di accettabilità (al successivo punto 2.2), deve esservi appropriata verifica di conformità dei rifiuti, anche in relazione all'eventuale specifica destinazione o modalità di trattamento prevista.

Le verifiche in sito inerenti l'accettabilità dei rifiuti devono essere esperite presso le aree deputate al conferimento degli stessi all'impianto. Possono essere precedute da una fase di omologa (la cui documentazione deve essere tenuta nell'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo), che consiste in un'appropriata valutazione delle caratteristiche e provenienza dei rifiuti ed atta a verificarne la compatibilità con l'impianto autorizzato di destinazione ed a stabilire successivi riscontri, anche speditivi, da effettuarsi in fase di accettazione, nonché eventuali ulteriori condizioni di fornitura.

La documentazione utilizzata (es. schede di verifica, analisi, rapporti) inerente le verifiche esperite per l'accettabilità dei rifiuti acquisiti deve essere tenuta presso l'insediamento, a complemento dei formulari di identificazione rifiuti (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche

norme in materia di tracciabilità dei rifiuti), a disposizione degli organi di vigilanza/controllo.

2.2 Non possono essere accettati e gestiti:

- rifiuti inerti non rientranti nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c, del D.M. 127/2024, con codice E.E.R. diverso da quanto indicato attraverso il punto 1.4 e l'Allegato A.1 (considerando altresì le eventuali ulteriori limitazioni esplicitate);
- rifiuti interrati;
- rifiuti al C.E.R. 170504 derivanti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica (ex Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- rifiuti contenenti concentrazioni di inquinanti non compatibili con le operazioni autorizzate ed i materiali da ottenere, in funzione della tipologia di trattamento prevista e della successiva destinazione attesa (comunque per quanto riguarda le sostanze indicate all'Allegato IV al Regolamento UE 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/06/2019);
- rifiuti contenenti amianto (si considerano contenenti amianto quelli con quantitativi di tale parametro non inferiori al limite di rilevanza pari a 100 mg/kg). In particolare deve essere posta attenzione ai rifiuti al codice E.E.R. 170508 con presenza di pietre verdi "ofioliti", all'interno del materiale interessato, in quantità superiore a 0,1% massa/massa;
- rifiuti allo stato liquido o fangoso, rifiuti impregnati di liquidi o che presentano percolamenti/perdite di liquidi, rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti od a spontanea trasformazione.

Non è ammessa acquisizione all'impianto di rifiuti pericolosi.

Non possono essere accettati in ingresso carichi non compatibili con la capacità autorizzata o comunque disponibile in termini di stoccaggio e trattamento.

2.3 Lo scarico dei rifiuti sfusi deve avvenire presso le aree libere deputate al conferimento degli stessi (come individuato al punto 1.3), pertanto separatamente e non direttamente su quanto eventualmente già presente, così da consentire la immediata verifica della costituzione del singolo carico anche ai fini dell'accettabilità dei rifiuti. Un controllo visivo del rifiuto dovrà comunque essere effettuato durante le operazioni di scarico. Solo successivamente si provvederà alla differente collocazione dei rifiuti in condizioni di stoccaggio od all'avvio al trattamento, ovvero al ricarico dei rifiuti non accettabili sul mezzo di conferimento per il loro allontanamento.

È ammessa, in sede di conferimento, la mera separazione di frazioni evidentemente estranee al rifiuto interessato, laddove non siano richiesti interventi di particolare complessità o effettivi trattamenti chimici/fisici, ed ai soli fini della non accettazione (quindi al respingimento) delle frazioni medesime.

I rifiuti devono ritenersi in stato di conferimento per i tempi strettamente necessari alle verifiche richieste e quindi essere poi sollecitamente collocati in condizioni di stoccaggio od avviati al trattamento; nelle aree di conferimento può essere presente complessivamente un quantitativo di rifiuti massimo pari alla massima movimentazione giornaliera (prevista al punto 1.5) e comunque compatibilmente alle superfici disponibili e ferme le limitazioni indicate per i singoli settori.

Non deve comunque esservi commistione dei rifiuti in scaricamento e/o da verificare con quelli già in stoccaggio.

2.4 Qualora il carico di rifiuti sia respinto (per qualunque motivo ed anche solo parzialmente), il gestore dell'impianto è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro 24 ore, trasmettendo altresì copia del formulario di identificazione rifiuti interessato (od eventuale documentazione sostitutiva individuata da specifiche norme in materia di tracciabilità dei rifiuti).

2.5 Le operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 07/01/1998, n. 36. Nei settori di collocazione dei rifiuti sono prescritte le seguenti ulteriori modalità di gestione:

- i rifiuti depositati, in cumuli o contenitori, devono essere mantenuti separati con riguardo al complesso dei seguenti requisiti:
 - codice E.E.R.;
 - componente costitutiva principale (laddove separata all'origine);
 - tipologia di provenienza;
 - tipologia di recupero effettuata nell'impianto;
 - caratteristiche eventualmente previste per il target del trattamento cui sono destinati;
 - materiali da generare con il recupero;
- i diversi cumuli di rifiuti omogenei e/o lotti di rifiuti (se in contenitori), realizzati come indicato all'alinea precedente e collocati in un medesimo settore devono essere mantenuti ordinati e comunque fisicamente separati (anche mantenendo corridoi per accesso pedonale ed ispezione e per facilitare interventi per operazioni di emergenza ed accertamento di eventuali perdite); tutti i contenitori devono essere direttamente raggiungibili e contraddistinti da etichettatura. La messa in riserva deve essere realizzata in aree dedicate esclusivamente ad essa e strutturati in modo da impedire comunque la miscelazione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti;
- sono ammesse operazioni di messa in riserva unicamente per i rifiuti che sono anche trattati;
- presso le specifiche aree di stoccaggio devono essere riportate le indicazioni (mediante cartelli e/o

etichettatura chiaramente visibili e distinguibili) dei codici E.E.R. dei rifiuti in effettivo deposito, che permettano l'identificazione dei singoli cumuli o contenitori o lotti (i rifiuti di un singolo lotto devono essere mantenuti raggruppati tra loro). In particolare i contenitori dei rifiuti sono opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti una sigla di identificazione;

- i rifiuti potranno essere collocati in un'area precedentemente oggetto di deposito rifiuti, o materiali, o trattamento rifiuti di diversa categoria merceologica solo dopo che vi sia stato sgombero e pulizia dalle diverse sostanze/materiali presenti in precedenza;
 - lo stoccaggio in contenitori sovrapposti non deve superare i tre piani/livelli; i depositi dei rifiuti in cumuli non devono superare i 4 m di altezza e sempre nel rispetto di fascia/distanze di rispetto definite dalla normativa di settore per gli elettrodotti; comunque per i depositi deve essere mantenuta altezza commisurata alla tipologia di rifiuti e compatibile con la loro stabilità e con la funzione di mitigazione/presidio di muri/schermi/cordolature perimetrali o di contenimento eventualmente adottati/previsti; deve esservi realizzazione in modo da evitare in ogni caso fuoriuscite dai settori/box di competenza;
 - lo stoccaggio deve avvenire comunque in condizioni tali (per costituzione e modalità di deposito) da evitare il rilascio di colaticci, deflazione eolica, innesco di trasformazioni o comunque formazione di odori. Il deposito dei rifiuti a ridotta pezzatura e/o soggetti a possibile deflazione eolica deve essere realizzato in modo tale da evitare dispersione incontrollata (ad esempio con collocazione in contenitori da mantenersi chiusi/coperti, mantenendo installate ed operative coperture non fisse). Dev'essere garantita la stabilità dei depositi realizzati;
 - devono essere preservate le qualità dei rifiuti messi in riserva al fine di non pregiudicare il successivo recupero;
 - i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento UE 2019/1021, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - laddove utilizzati, i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- Devono inoltre possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche dei rifiuti contenuti.

I settori dedicati allo stoccaggio rifiuti non possono avere altro utilizzo non previsto nel presente provvedimento.

- 2.6 Deve essere indicato sui registri di carico e scarico rifiuti tenuti dal soggetto autorizzato, come annotazione sui movimenti di carico, il settore di collocazione (conforme a quanto individuato al precedente punto 1.3, e dettagliato in accordo con l'Allegato A.1).
- 2.7 I rifiuti in ingresso, collocati in messa in riserva, devono essere avviati ad operazioni di recupero entro sei mesi dall'accettazione degli stessi all'impianto.
- 2.8 Il deposito intermedio di rifiuti nell'impianto (rispetto a diverse fasi di gestione/verifica operate – es. deposito materiali trattati e da verificare) non deve superare la durata di tre mesi ed essere collocato nei pertinenti settori e con le previste modalità.
- 2.9 Il trattamento dei rifiuti (operazioni R5) deve avvenire nel rispetto delle eventuali limitazioni fissate attraverso le indicazioni di cui al presente provvedimento.
I settori dedicati al trattamento rifiuti non possono avere altro utilizzo non previsto nel presente provvedimento.
- 2.10 I rifiuti potranno essere collocati nelle aree deputate al trattamento esclusivamente nell'ambito delle fasi dello stesso; in caso di sospensione o differimento del trattamento i rifiuti devono essere ricollocati in stoccaggio.
- 2.11 Le fasi delle operazioni R5 costituite da selezione e cernita devono avvenire su rifiuti identificati da singoli codici E.E.R. e medesime/analoghe componenti, evitando aggregazioni preliminari o contestuali di rifiuti con diversi requisiti (cfr. punto 2.5, primo alinea).
- 2.12 Per le fasi di trattamento dei rifiuti che possano generare polveri (triturazione, vagliatura) è necessario operare in assenza di vento e con opportuna umidificazione.
- 2.13 L'utilizzo dei vari macchinari installati (frantumatori, vaglio) dovrà avvenire per tipologie separate di rifiuti/recuperi, provvedendo ad una accurata pulizia degli stessi prima di dedicarli a rifiuti/recuperi con differenti caratteristiche.
Il funzionamento della linea tecnologica di trattamento (frantumatori e vaglio) dovrà essere limitato ad un periodo massimo di 8 ore giornaliere e comunque nelle ore diurne (tra le 06.00 e le 22.00).

I rifiuti uscenti dal frantumatore mobile (di stanza fissa) possono esclusivamente alimentare direttamente il frantumatore fisso.

Il vaglio può essere alimentato esclusivamente e direttamente con i soli rifiuti derivanti dal frantumatore fisso.

- 2.14 Le operazioni di recupero R5 finalizzate alla produzione di aggregati recuperati avvengono attraverso trattamenti attuati mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali macinazione, vagliatura/selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate. Sono avviabili a tale recupero R5, con generazione di aggregati recuperati destinato ad utilizzo per gli scopi specifici ex Allegato 2 del D.M. 127/2024, lettere a, b, c e d, corrispondenti alle voci ID 01 ÷ 04 in Allegato A.2, i rifiuti ai codici E.E.R. 010413, 101208, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904.
In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.
- 2.15 Le operazioni di recupero R5 finalizzate alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso destinato ad utilizzo per gli scopi specifici ex Allegato 1, parte a, del D.M. 69/2018, corrispondente alla voce ID 05 in Allegato A.2, avvengono attraverso trattamenti attuati mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, quali macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate ed eventuale miscelazione con materia inerte vergine. Sono avviabili a tale recupero R5 i rifiuti al codice E.E.R. 170302.
- 2.16 Con riferimento alle attività di recupero R5 sono da applicarsi limitazioni, interventi, procedure, requisiti e controlli eventualmente richiamati dalle norme indicate come "Riferimento specifico" in Allegato A.2 od a cui le stesse fanno riferimento.
- 2.17 È fatto divieto di preliminarizzare o contestuale aggregazione di frazioni con caratteristiche non rispondenti ai materiali da generare (con riferimento al contenuto di sostanze non desiderate) pur potendosi produrre aggregati/materiali conformi. Le modalità di gestione devono essere tese ad evitare la diluizione di sostanze/componenti indesiderate al fine di rientrare nei limiti imposti.
- 2.18 Al termine delle fasi di trattamento e durante la fase di verifica di conformità del materiale generato che può cessare la qualifica di rifiuto, il deposito e la movimentazione dello stesso sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.
- 2.19 Le materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenute dalle operazioni di recupero R5 autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o alle forme usualmente commercializzate, come previsto o dichiarato in sede documentale e riportato sinteticamente in Allegato A.2. Tali caratteristiche devono essere verificate a cura del soggetto autorizzato. È fatto altresì obbligo allo stesso di tenere, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo, copia della documentazione tecnico-normativa e/o contrattuale riportante le specifiche caratteristiche richieste ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto generati, nonché i riscontri delle verifiche chimiche/fisiche/tecniche/merceologiche effettuate. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da norme nazionali e comunitarie in materia di produzione ed immissione sul mercato dei corrispondenti materiali/prodotti laddove previste ed applicabili (es. norme CLP, REACH, controllo di produzione in fabbrica, marcatura CE).
In relazione a quanto sopra, è richiesto al soggetto autorizzato di compilare appropriatamente, per ogni materiale che cessa la qualifica di rifiuto, le schede di check-list in Allegato A.4, tenendole a disposizione degli organi di vigilanza/controllo (è fatto salvo quanto eventualmente già prodotto in ordine ad analoga prescrizione di cui al D.D.P. 46/2023).
- 2.20 Quanto ottenuto dai trattamenti relativi al recupero R5, per la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovrà essere collocato in deposito intermedio nel dedicato settore post-trattamento (previsto al punto 1.3, lettera d, secondo le quantità massime ammesse ivi indicate) per le verifiche necessarie. Solo al termine di tali verifiche di conformità e dopo la redazione della dichiarazione di conformità di cui ai punti 2.21 e 2.22 (pertanto a recupero terminato) il materiale potrà e dovrà essere collocato senza ritardo nei dedicati depositi (previsti al punto 1.3, lettera f, secondo le quantità massime ammesse ivi indicate), mantenuto separato per lotti ed idoneamente segnalato con appropriata tabellatura (che ne indichi almeno la natura secondo la descrizione generale riportata in Allegato A.2 ed il lotto).
- 2.21 Per il recupero (operazioni R5 ex D.M. 127/2024) relativo ad aggregato recuperato di cui al punto 2.14:
- è da intendersi lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto quanto prodotto dal medesimo trattamento di recupero di rifiuti, effettuato nell'arco massimo di 6 mesi (in coerenza con quanto previsto al punto 2.7), aventi medesime caratteristiche merceologiche e con quantitativo comunque

non superiore a $2.850 \text{ m}^3 \equiv 4.560 \text{ t}$;

- per ogni lotto prodotto di materiale che cessa la qualifica di rifiuto deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità, secondo il modello indicato dall'Allegato 3 al D.M. 127 del 28/06/2024, ottemperando agli adempimenti di trasmissione disposti all'art. 5 del decreto medesimo;
- il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto potrà avere definitiva efficacia, ferme le condizioni precedenti, se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1, lettera d, al D.M. 127/2024, come risultanti dalla dichiarazione di conformità di cui all'alinea precedente.

2.22 Per il recupero (operazioni R5) relativo a granulato di conglomerato bituminoso di cui al punto 2.15:

- è da intendersi lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto il materiale derivante dal medesimo trattamento di recupero di rifiuti, effettuato nell'arco massimo di 6 mesi (in coerenza con quanto previsto al punto 2.7), con quantitativo comunque non superiore a $2.850 \text{ m}^3 \equiv 4.560 \text{ t}$;
- per ogni lotto prodotto di materiale che cessa la qualifica di rifiuto di cui all'ID 05 in Allegato A.2 deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità, secondo il modello indicato dall'Allegato 2 al D.M. 69 del 28/03/2018, ottemperando agli adempimenti di trasmissione disposti all'art. 4 del decreto medesimo entro un mese dalla data di produzione del lotto cui si riferisce e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto;
- il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto potrà avere definitiva efficacia, ferme le condizioni precedenti, se il granulato di conglomerato bituminoso è conforme alle specifiche di cui alla parte b dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018, come risultanti dalla dichiarazione di conformità di cui all'alinea precedente.

2.23 Qualora quanto ottenuto dai trattamenti esperiti nell'ambito di operazioni R5 si riveli non idoneo alla cessazione della qualifica di rifiuto, a causa della mancata conformità alle specifiche dei materiali in produzione:

- laddove sia possibile ulteriore trattamento in sito ai fini del definitivo recupero, per tale materiale permane la qualifica di rifiuto, da collocarsi eventualmente in deposito intermedio (ex punto 2.8, anche nel medesimo settore dove è già depositato) in attesa dell'ulteriore idoneo trattamento;
- laddove non vi sia possibile risoluzione della mancata conformità con ulteriore trattamento in sito, il materiale deve essere qualificato quale rifiuto prodotto, da collocarsi in deposito temporaneo (anche nel medesimo settore dove è già depositato) e da destinarsi ad ulteriore idonea gestione.

Specifiche indicazioni dovranno comunque comparire su cartellonistica/tabellatura che segnala il deposito.

2.24 È obbligo del produttore del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto tutelare la corretta destinazione ad utilizzo del medesimo, privilegiando l'impiego diretto o la cessione diretta all'utilizzatore e comunque disponendo, attraverso appropriate scritture in contratti/documenti di fornitura/cessione, schede tecniche, etichettatura od altra documentazione di accompagnamento, le indicazioni per gli specifici utilizzi ammessi e le eventuali limitazioni.

Quanto comprovante il rispetto dell'obbligo deve essere mantenuto presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo.

In attesa del trasporto al sito di utilizzo, l'aggregato recuperato (ID 01 ÷ 04 in Allegato A.2) è depositato e movimentato nell'impianto oggetto della presente autorizzazione e nelle aree di deposito adibite allo scopo.

Ferma restando la necessità che sia garantita la destinazione di utilizzo dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto come sopra indicato, l'eventuale miscelazione degli stessi con altri materiali, anche di analoga composizione, è attività che esula da quanto autorizzato con il presente provvedimento (e pertanto soggetta a legittimazione ed adempimenti propri e specifici necessari).

2.25 La permanenza in deposito presso l'impianto dei materiali generati che hanno cessato la qualifica di rifiuti è possibile per massimo 12 mesi: trascorso tale termine gli stessi tornano ad essere rifiuti e devono essere ripetute le verifiche necessarie e formulata una nuova dichiarazione di conformità ex punti 2.21 o 2.22, ovvero deve esservi avvio a gestione in qualità di rifiuti prodotti.

2.26 Relativamente alle operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto e produzione dei materiali di cui agli ID 01 ÷ 04 in Allegato A.2, il soggetto autorizzato dovrà operare applicando un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri disposti dal D.M. 127/2024 (inclusa la procedura di accettazione di cui all'Allegato 1, lettera b, del medesimo decreto), comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio; tale sistema di gestione deve essere prodotto in forma scritta prima dell'inizio dell'attività di gestione rifiuti secondo la presente autorizzazione. La documentazione inerente il sistema di gestione deve essere tenuta presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo.

2.27 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.M. 127 del 28/06/2024 (in materia di rifiuti inerti), le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione dei rifiuti (inerti da attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale) e le fasi interessate tese a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto costituiti da aggregati recuperati e gli adempimenti correlati.

- 2.28 L'attività è soggetta alle disposizioni di cui al D.M. 69 del 28/03/2018 (in materia di rifiuti di conglomerato bituminoso), le quali si intendono qui espressamente richiamate, per quanto attiene la gestione dei rifiuti e le fasi interessate tese a generare materiali che cessano la qualifica di rifiuto costituiti da granulato di conglomerato bituminoso e gli adempimenti correlati.
- 2.29 Tutte le fasi di movimentazione dei rifiuti devono avvenire in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei allo specifico recupero.
- 2.30 I rifiuti decadenti dai trattamenti (ivi compresi i materiali che dopo trattamento non hanno comunque cessato la qualifica di rifiuto) dovranno essere sollecitamente collocati in condizioni di deposito temporaneo (come definite all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006) negli appositi settori di cui al punto 1.3, lettera e, ovvero come alternativamente previsto nel presente atto.
- 2.31 I rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti gestori autorizzati.
- 2.32 Il transito, lo scarico, la movimentazione, il deposito ed il trattamento dei rifiuti dovranno essere condotti attraverso modalità atte a garantire l'assenza di deriva incontrollata (emissioni diffuse/sversamenti al suolo) di polveri, particolato e liquidi, con gestione ordinata di rifiuti e materiali ed evitando lo sviluppo e la diffusione di odori molesti e l'innescò di qualsivoglia trasformazione non autorizzata. In particolare:
- a) si deve provvedere al mantenimento della pulizia (da polveri, terre, etc.) dell'intera area pavimentata;
 - b) deve essere agevolato il convogliamento delle acque meteoriche nell'apposita rete di raccolta;
 - c) attenzione dovrà essere posta nelle fasi di alimentazione alle sezioni di frantumazione rifiuti, al fine di prevenire la formazione di polveri;
 - d) deve essere assicurato che i presidi di prevenzione della formazione di polveri (sistema di umidificazione) ed atti ad evitare la dispersione di polveri (sistema di aspirazione) mantengano la necessaria efficacia sull'intera parte di insediamento che vede la presenza dei rifiuti interessati;
 - e) le sezioni di frantumazione possono essere utilizzate solamente quando i sistemi di aspirazione/abbattimento/umidificazione a loro presidio sono attivi;
 - f) devono essere adottate adeguate misure di bagnatura costante e capillare delle superfici polverose, anche di piazzali e vie di transito dell'insediamento;
 - g) necessita comunque evitare che il sistema di umidificazione causi la presenza di acque ferme o la formazione di fanghiglie sulla pavimentazione, ovvero la formazione di ruscellamenti di acque alle caditoie di raccolta delle acque di pioggia;
 - h) le emissioni diffuse generate dall'attività, riconducibili a traffico veicolare, a deposito e movimentazione di rifiuti e materiali ed a fasi di cernita/selezione devono essere contenute attraverso adeguate modalità di conduzione delle operazioni.
- Sono comunque fatte salve le prescrizioni, limitazioni ed indicazioni derivanti dalle specifiche autorizzazioni e norme di settore.
- 2.33 Tutte le aree di transito, movimentazione, deposito e trattamento dei rifiuti e quelle interessate dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti devono essere realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Devono inoltre essere mantenute in piena efficienza, con idonea pavimentazione che non deve presentare soluzioni di continuità, fessurazioni o comunque condizioni tali da provocare contatto con l'ambiente circostante (ed in particolare il suolo) di sostanze derivanti dai rifiuti. Devono essere mantenute in buono stato di pulizia tutte le griglie di scolo delle acque meteoriche decadenti dalle coperture e dai piazzali, nonché i manufatti di sedimentazione e di disoleazione. Deve essere mantenuta integrità delle strutture di stoccaggio e contenimento adottate.
- 2.34 Il soggetto autorizzato deve adoperarsi affinché gli spazi esterni siano mantenuti puliti ed ordinati, verificando che non diventino ricettacolo di infestanti, roditori o animali randagi, intervenendo con specifici trattamenti, anche periodici, laddove necessario. La recinzione e la barriera esterna di protezione ambientale devono essere adeguatamente mantenute, avendo cura di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause.
- 2.35 Il soggetto autorizzato deve provvedere alla sorveglianza dell'insediamento dell'impianto di gestione rifiuti (possibilmente anche mediante sistemi di telesorveglianza) ed alla regolamentazione/verifica degli accessi, assicurando altresì l'integrità delle strutture di barriera perimetrali atte ad evitare ingressi di soggetti estranei.
- 2.36 Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso a secco nel caso di sversamenti di materiali solidi o polverulenti, ovvero con materiale inerte assorbente nel caso di versamenti di liquidi. Necessita che la dotazione dell'impianto garantisca il contenimento e la raccolta di materiali eventualmente sversati in caso di incidenti o situazioni di emergenza. Quanto derivante dalle operazioni di pulizia in argomento deve essere adeguatamente gestito come rifiuto prodotto, nel rispetto delle disposizioni di legge.

- 2.37 Gli automezzi in uscita dall'impianto devono essere assoggettati alla pulizia delle ruote nell'apposita sezione attrezzata.
- 2.38 I rifiuti in ingresso, nonché rifiuti e materiali in uscita dall'impianto devono essere oggetto di pesatura.
- 2.39 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale qualificato (secondo le mansioni e soggetto ad addestramento idoneo con cadenza periodica), edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni (DPI) in base al rischio valutato e comunque atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione; le aree dovranno essere attrezzate con apposite tabelle contenenti le norme comportamentali richieste.
- 2.40 Tutte le attività dovranno comunque essere effettuate ad una distanza minima di 5 m dai conduttori in tensione della linea elettrica aerea presente.
- 2.41 Sono richiamate in Allegato A.3 le azioni di monitoraggio minime che devono essere poste in atto. Dev'essere attuata una costante manutenzione periodica (secondo le scadenze previste) di tutte le attrezzature e mezzi impiegati nell'attività e dei sistemi di emergenza (in conformità a quanto riportato da indicazioni o manuali forniti dal costruttore). Devono inoltre essere effettuate regolari ispezioni e manutenzioni ad aree/impianti di gestione dei rifiuti, prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento o perdita.
- 2.42 Di ogni intervento di monitoraggio e manutenzione di strutture/dotazioni effettuato, del relativo esito e degli eventuali interventi attuati per porre rimedio a carenze riscontrate, o comunque di ogni azione correttiva adottata, dovrà essere tenuta traccia documentale in sito, a disposizione degli organi di vigilanza/controllo (es. registro di controllo e manutenzione) a cura del direttore tecnico responsabile.
- 2.43 La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto devono essere adeguatamente mantenute e la circolazione opportunamente regolamentata. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgombri, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
- 2.44 Una mappa dell'impianto deve essere riportata in più punti dell'insediamento in modo ben visibile.
- 2.45 Laddove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni, organizzazione dell'impianto e gestione dei rifiuti dovranno avvenire ed essere mantenuti con le modalità, le garanzie ed i presidi previsti in fase di progetto e comunque nel rispetto delle finalità fissate all'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione e di prevenzione; deve essere mantenuta l'efficacia dei presidi previsti.
- 2.46 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate (amministrative, toponomastiche, di rappresentanza, cessazione attività, etc. o previste ai punti 3.2 e 3.3) devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

3. OSSERVAZIONI

- 3.1 Si ricorda che per i rifiuti gestiti e per quelli originati dall'attività il soggetto autorizzato è vincolato, secondo le specifiche dettate dalla norma (anche in relazione alla relativa operatività), ai seguenti obblighi:
- registrazione di carico e scarico dei rifiuti previste all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006, secondo le disposizioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti adottato ai sensi dell'art. 188-bis del medesimo decreto;
 - comunicazione annuale al catasto regionale dei rifiuti, ex art. 189 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazioni di dati di cui a D.G.R. 10619/2009, D.G.R. 2513/2011, D.G.R. 6511/2017 e D.G.R. 4526/2021, emanate in forza dell'art. 18 della L.R. 26/2003.
- Per i rifiuti decadenti da operazioni R5 la codifica dovrebbe in generale essere riferita al capitolo 1912 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.
- Dovranno altresì essere effettuate le eventuali ulteriori registrazioni, annotazioni e/o contabilizzazioni necessarie alla determinazione degli obiettivi di recupero per le specifiche tipologie/categorie di rifiuti e materiali, laddove indicato dalle vigenti norme.
- Si fa osservare che talune informazioni, anche ai fini della tracciabilità (quali data ed operazione di trattamento, quantità di rifiuti recuperate, di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenuti e lotto di riferimento), aggiuntive rispetto a quanto previsto dalle norme che regolamentano attualmente l'utilizzo dei registri di carico e scarico rifiuti, possono essere apportate nelle registrazioni attraverso lo spazio riguardante le "annotazioni". Per la compilazione dei registri di carico e scarico rifiuti è opportuno utilizzare in annotazione le sigle di identificazione di contenitori, cumuli, lotti.
- 3.2 L'attività deve essere condotta secondo modalità che assicurino il contenimento delle emissioni acustiche entro i limiti acustici di zona stabiliti dal Comune ai sensi della L. 447/1995.
- Entro 3 mesi successivi all'avvio della nuova configurazione dell'impianto dovrà essere effettuata,

tramite tecnico abilitato, una campagna di monitoraggio del rumore a confine e presso i recettori sensibili (tipicamente edifici residenziali) per la verifica del rispetto dei limiti assoluti e del limite differenziale. I punti di misura e i recettori sensibili dovranno essere preventivamente concordati con A.R.P.A.. Gli esiti del monitoraggio devono essere trasmessi al Comune competente, dandone comunicazione alla Provincia. In caso di superamento dei limiti di immissione ex D.P.C.M. 14/11/1997 si dovrà provvedere all'adozione di interventi di tipo organizzativo e/o gestionale volti alla riduzione delle emissioni rumorose.

- 3.3 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.P.R. n. 151/2011, il relativo esercizio deve essere comunque subordinato agli adempimenti relativi a tale normativa. L'attività dovrà essere sempre condotta nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione incendi; laddove previste limitazioni più restrittive derivanti dall'applicazione di tali norme, il soggetto autorizzato è tenuto a darne comunicazione alla Provincia ed al Comune competenti. Si richiamano all'uopo le disposizioni fissate dal D.M. 26/07/2022. Devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (impianti/dispositivi antincendio conformi alle normative vigenti in materia e mantenuti a regola d'arte).
- 3.4 Il soggetto autorizzato è chiamato ad effettuare annualmente la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., per quanto applicabile.
- 3.5 Il soggetto autorizzato è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza, nonché di conformità degli impianti tecnologici e dei macchinari installati o comunque utilizzati; necessita sia data ottemperanza alla normativa inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori giornalmente coinvolti in operazioni a rischio; durante la conduzione e manutenzione dell'impianto dovranno essere definite ed adottate tutte le misure e dotazioni di sicurezza relative ai rischi connessi con l'attività lavorativa, nel rispetto della normativa d'igiene del lavoro e di prevenzione degli ambienti di vita, a tutela di salute, incolumità, benessere e sicurezza dei lavoratori e della popolazione; deve essere mantenuto il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto della Direttiva 2006/42/CE ("nuova direttiva macchine"), della Direttiva 89/336/CEE (sulla compatibilità elettromagnetica) e della Direttiva 73/23/CEE (sulla bassa tensione).
- 3.6 Il soggetto autorizzato è esortato a far conferire i rifiuti all'impianto con utilizzo di mezzi di grande capacità di carico, comunque dotati di cassoni chiusi o di teloni di copertura, nonché ad invitare i soggetti conferitori di rifiuti ad evitare il più possibile l'attraversamento dei centri abitati con i mezzi di conferimento e ridurre la velocità dei mezzi nei tratti adiacenti alle zone abitate.
- 3.7 Si richiama il soggetto autorizzato a dare completa osservanza alle disposizioni vigenti in merito alle operazioni di dismissione dei meno recenti piezometri (già identificati come P.n.1 e P.n.2 nelle planimetrie allegate al D.D.P. 374/2021).

4. PIANI

4.1 Ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Le modalità esecutive degli interventi dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia: a tale fine deve essere previamente trasmesso alla Provincia un idoneo programma/progetto che dovrà contenere (anche fissandone i tempi):

- gli esiti della verifica dello stato di conservazione della pavimentazione delle aree e strutture adibite a stoccaggio e trattamento rifiuti e raccolta e trattamento acque di dilavamento piazzali;
- i riscontri dei controlli esperiti sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta (in caso le condizioni dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione);
- i necessari interventi previsti di demolizione di strutture e/o sistemazione/ripristino/recupero dell'area (anche sulla base di quanto scaturito dalle verifiche esperite) in accordo con lo strumento urbanistico vigente;
- la rimozione dall'area dei rifiuti presenti, di quelli generati con gli interventi eseguiti, nonché dei materiali non più utilizzati.

La Provincia si riserva la verifica dell'avvenuto ripristino e recupero ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria. In caso di inottemperanza del soggetto obbligato la garanzia finanziaria non potrà essere svincolata.

4.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato è tenuto a provvedere alla redazione od eventuale revisione del piano di

emergenza in ordine a quanto disposto con l'art. 26-bis del D.L. 113/2018, come convertito dalla L. 132/2018, ed a fissare gli adempimenti connessi in relazione ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e/o di altri organismi.

Soggetto : Stabili S.r.l. -
 Sede legale : Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36 -
 Ubicazione impianto : Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36 -

Elenco dei rifiuti e delle operazioni autorizzate, con indicazione dei settori di operatività interessati (cfr. punto 1.3 in Allegato A)

C.E.R.	Pericolosi	Descrizione	Operazioni autorizzate e settori interessati	
			R13	R5
010413		rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	1, 2, 4, 6, 7, 8	LAVORAZIONE
101208		scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	1, 2, 4, 6, 7, 8	LAVORAZIONE
101311		rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	1, 2, 4, 6, 7, 8	LAVORAZIONE
170101		cemento	1, 2, 4, 6, 7, 8	LAVORAZIONE
170102		mattoni	1, 2, 4, 6, 7, 8	LAVORAZIONE
170103		mattonelle e ceramiche	1, 2, 4, 6, 7, 8	LAVORAZIONE
170107		miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106	1, 2, 4, 6, 7, 8	LAVORAZIONE
170302		miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	5	LAVORAZIONE
170504		terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	1, 2, 4, 6, 7, 8	LAVORAZIONE
170508		pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	1, 2, 4, 6, 7, 8	LAVORAZIONE
170904		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	1, 2, 4, 6, 7, 8	LAVORAZIONE

Soggetto : Stabili S.r.l. -
 Sede legale : Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36 -
 Ubicazione impianto : Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36 -

Specifiche tecniche/merceologiche dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW) ottenibili dalle attività di recupero rifiuti

ID	Descrizione generale	Descrizione specifica	Riferimento specifico
01	Aggregato recuperato A	Aggregato recuperato destinato ad utilizzo per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate.	D.M. 127/2024 Requisiti pertinenti secondo i previsti utilizzi ⁽¹⁾ (2)(3)
02	Aggregato recuperato B	Aggregato recuperato destinato ad utilizzo per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile.	D.M. 127/2024 Requisiti pertinenti secondo i previsti utilizzi ⁽¹⁾ (2)(3)
03	Aggregato recuperato C	Aggregato recuperato destinato ad utilizzo per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali.	D.M. 127/2024 Requisiti pertinenti secondo i previsti utilizzi ⁽¹⁾ (2)(3)
04	Aggregato recuperato D	Aggregato recuperato destinato ad utilizzo per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali.	D.M. 127/2024 Requisiti pertinenti secondo i previsti utilizzi ⁽¹⁾ (2)(3)
05	Granulato di conglomerato bituminoso	Granulato di conglomerato bituminoso da destinare a: - produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade; - generazione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo ex UNI EN 13108 (serie 1÷7); - generazione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo.	D.M. 69/2018 Requisiti pertinenti secondo gli utilizzi previsti ⁽⁴⁾
⁽¹⁾ I requisiti di qualità degli aggregati recuperati sono quelli previsti alla lettera d dell'Allegato 1 al D.M. 127/2024. ⁽²⁾ Le norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato (con particolare riferimento alla conformità a norme/prestazioni ed idoneità tecnica) sono riportate alla Tabella 5 in Allegato 2 al D.M. 127/2024. ⁽³⁾ Per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 09/03/2011 (ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento). Per le norme tecniche di riferimento inerenti la certificazione CE si rimanda alla Tabella 4 di cui al punto e dell'Allegato 1 al D.M. 127/2024. ⁽⁴⁾ I requisiti di qualità del granulato di conglomerato bituminoso sono quelli definiti ai punti b.2 e b.3 dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018.			

Soggetto : Stabili S.r.l. -
 Sede legale : Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36 -
 Ubicazione impianto : Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36 -

Azioni di monitoraggio minime prescritte

Oggetto monitoraggio	Parametri da rilevare	Frequenza minima
Rifiuti in ingresso	Verifica documentale e de visu di accettabilità all'impianto.	Per ogni singolo carico
	Verifica chimico-analitica di accettabilità all'impianto (laddove prevista), con parametri secondo necessità o previsti in fase di omologa, sotto la responsabilità del direttore tecnico responsabile, ovvero disposta da specifiche norme o prescrizioni.	In generale: per ogni partita di rifiuti conferita. Se partite provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore): almeno semestrale e comunque ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o del rifiuto.
Rifiuti in uscita	Verifica de visu, conoscitiva e/o chimico-analitica, secondo quanto previsto dal Decreto direttoriale 09/08/2021, n. 47, finalizzata alla codifica dei rifiuti.	Prima della eventuale collocazione in deposito temporaneo; prima del conferimento ad impianti di gestione rifiuti terzi.
Materiali in uscita	Verifica possesso dei requisiti richiesti.	Per ogni lotto di specifico materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto prodotto.
Emissioni in atmosfera	Polveri totali	Entro 20 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto. Successivamente annuale.
Acque di scarico in pubblica fognatura (ai pozzetti di campionamento PC2, PC3)	pH Solidi sospesi totali Conducibilità BOD5 COD Azoto ammoniacale (come NH4) Fosforo totale (come P) Metalli (Cd, Cr tot., Hg, Ni, Pb) Idrocarburi totali (Tab. 3 in Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006)	Annuale.
Consumi idrici	m ³ /anno acque prelevate.	Annuale.
Efficienza pompe e gettini acqua	(ispezione e manutenzione).	Annuale.
Acque sotterranee (prima falda – ai piezometri P.n.3 e P.n.4)	Colore Odore Turbidità pH Temperatura Conducibilità C.O.D. Metalli (Al, As, Cu, Cd, Crtot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, Fe, Mn) Ca, Na, K, Idrocarburi totali Solfati Livello freatico. È fatto salvo quanto previsto dal piano di caratterizzazione approvato dal Comune di Casalmaggiore con determinazione n. 348 del 14/04/2021	Annuale.
Rumore	Clima acustico.	Entro 3 mesi dalla installazione della nuova configurazione dell'impianto. Successivamente, in caso di modifiche od interventi che potrebbero influire sulle emissioni sonore.

Oggetto monitoraggio	Parametri da rilevare	Frequenza minima
Tenuta ed integrità delle strutture di presidio (pavimentazioni, pareti divisorie, cordolature, strutture di contenimento, caditoie, sistema aspirazione)	(ispezione e manutenzione).	Annuale.
Macchinari/impianti	Secondo le istruzioni del costruttore	Secondo le istruzioni del costruttore

Il campionamento, la preparazione e l'analisi di rifiuti e materiali che cessano la qualifica di rifiuti devono essere effettuati secondo le norme tecniche vigenti, ovvero applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale (di carattere specifico o generale; es, UNI 10802 - Campionamento rifiuti, UNI EN 14899 - Caratterizzazione rifiuti, UNI EN 12457-2 - Lisciviazione rifiuti).

Le operazioni di campionamento devono essere eseguite da tecnici di laboratorio o da personale adeguatamente formato, secondo protocollo condiviso con il laboratorio interessato.

I riscontri analitici devono essere effettuati da laboratori certificati.

Fermi restando eventuali specifici obblighi di trasmissione, gli esiti delle analisi e/o dei riscontri devono essere comunque conservati presso l'insediamento per un periodo non inferiore a quello di validità dell'autorizzazione.

I campioni di ciascun lotto di materiale che cessa la qualifica di rifiuto prodotto devono essere tenuti per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione che attesta la produzione del lotto, a disposizione per verifiche di controllo, in condizioni tali da garantire la non alterazione delle loro caratteristiche chimico-fisiche e la ripetibilità dei rilievi.

Soggetto : Stabili S.r.l. -
 Sede legale : Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36 -
 Ubicazione impianto : Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36 -

Scheda inerente gli adempimenti per la cessazione della qualifica di rifiuto

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
ADEMPIMENTI POPs				
1	Sono presenti nei rifiuti (sostanze, miscele o articoli) di partenza per la produzione dell'EOW sostanze incluse nell'allegato IV del Regolamento 1021/2019/UE e s.m.i.?	art. 4 (4), art. 7 (2) art 7 (3), art. 7(4) a), art. 7(4) b), All. IV-V POPs. Risulta necessario una raccolta di informazioni e/o analisi da parte del produttore del rifiuto. Questa valutazione è in parte (mancano alcune sostanze) inclusa nella valutazione POPs hazard per le sostanze specificate nella decisione 955/2014/UE, per la classificazione dei rifiuti. Per gli articoli bisogna avere le informazioni dai produttori (ad esempio per ritardanti di fiamma). Possono essere esclusi: 1. per origine del rifiuto 2. per valutazioni che quantificano una concentrazione inferiore a quella prevista 3. tramite analisi chimiche specifiche	POPs	
2	Le quantità di sostanze POPs identificate nei rifiuti di partenza, che daranno origine all'EOW, sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV?	art 7 (4) a) Se sono inferiori al limite possono essere recuperati o smaltiti in conformità della legislazione europea Se non sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV, il RIFIUTO, dovrà essere smaltito e/o recuperato SOLO secondo le indicazioni dell'allegato V parte 1 o parte 2	POPs	
3	Nel EOW finale (sostanze, miscela o articolo) sono presenti delle tracce?	art. 3, art 4 b). All. I-II. Se sono presenti delle tracce devono essere conformi a quanto indicato nell'allegato I e II. Sono previste delle deroghe e dei limiti. Non si applica invece, a una sostanza presente negli articoli già in uso antecedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima	POPs	

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
ADEMPIMENTI REACH-CLP				
IDENTITÀ				
1	Individuare se il materiale recuperato è una sostanza, una miscela o un articolo	art. 3(1), art.3(2) art. 3(3) REACH, art.2(7), art. 2(8) CLP Verificare se si è in presenza di sostanza, miscela, articolo e se sostanza, definirne la tipologia: • monocomponente • multicomponente • UVCB Orientamenti all'identificazione e alla denominazione delle sostanze in ambito REACH e CLP (LG ECHA maggio 2017 Versione2.1) Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)	REACH-CLP	
REGISTRAZIONE – VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA				
2	Registrazione	Art. 6 (1) Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)	REACH	
3	Esenzione dalla registrazione motivazione	Art. 2 (7) (a) All. IV Art. 2 (7) (b) All. V Art. 2 (7) (d) La documentazione (disponibile in azienda) a supporto deve darne l'evidenza oggettiva	REACH	
4	Valutazione della sicurezza chimica (CSA/CSR)	Art. 14	REACH	
5	Valutazione PBT o vPvB	All. XIII	REACH	
CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO				
6	Classificazione CLP	All. I parte 2 – 5, All. VI	CLP	
7	Etichettatura	Artt. 23, 29, 30, 31, 33	CLP	
8	Imballaggio	Art. 35	CLP	

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
SCHEDE DATI DI SICUREZZA				
Obbligo di fornire una SDS secondo il REACH				
9	a) se una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il CLP	Art. 31 a)	REACH	
10	b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT), ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII del REACH;	Art.31 b)	REACH	
11	c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, par. 1 (candidate list) per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).	Art. 31 c)	REACH	
Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo l'All. II Regolamento REACH				
il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una SDS di una miscela non pericolosa secondo il CLP, ma che contiene:				
12	a) in una concentrazione individuale $\geq 1\%$ in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale $\geq 0,2\%$ in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure	Art. 31 (3)	REACH	
13	b) in una concentrazione individuale $\geq 0,1\%$ in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);	Art. 31 (3)	REACH	
14	c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.	Art. 31 (3)	REACH	

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo il Regolamenti CLP				
Miscele non destinate alla "vendita al pubblico", si prescrive che sia apposta obbligatoriamente sull'etichetta la frase EUH210 "Scheda Dati di Sicurezza disponibile su richiesta" per le miscele non classificate come pericolose, ma che contengono:				
15	a) $\geq 0,1$ % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1, 1B, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1, 1B, o cancerogene di categoria 2	All. II 2.10	CLP	
16	b) $\geq 0,01$ % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1A, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1A,	All. II 2.10	CLP	
17	c) $\geq$ un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico $< 0,1$ %,	All. II 2.10	CLP	
18	d) $\geq 0,1$ % per le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione (categorie 1A, 1B o 2) o per gli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	All. II 2.10	CLP	
19	e) almeno una sostanza in una concentrazione individuale ≥ 1 % in peso per le miscele non gassose e $\geq 0,2$ % in volume per le miscele gassose: - classificata per altri pericoli per la salute o per l'ambiente; o - per la quale valgono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro	All. II 2.10	CLP	
VERIFICA DELLE SOSTANZE SVHC- RESTRIZIONI – AUTORIZZAZIONI - NOTIFICHE				
20	Sostanze SVHC $\geq 0,1\%$	Art. 59 (10) https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table	REACH	
21	Sostanze incluse nell'allegato XIV (Autorizzazione)	Art. 58 https://echa.europa.eu/it/authorisation-list	REACH	
22	Sostanze incluse nell'allegato XVII (Restrizioni)	Art. 67 https://echa.europa.eu/it/substances-restricted-under-reach	REACH	

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni aziendali
23	Notifica delle sostanze SVHC presenti nell'articolo	Art. 7 (2) https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles	REACH	
NOTIFICHE ALL'ECHA E ISS				
24	Notifica al database C&L della classificazione	Art. 39, 40	CLP	
25	Notifica al database di ISS Archivio preparati pericolosi	Art. 45 D.Lgs. 65/2003 https://www.iss.it/archivio-preparati-pericolosi	CLP	
26	Notifica al database EU Centro Antiveneni PCN (Poison Center Notification)	https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/echa-submission-portal	CLP	
27	UFI (Unique Formula Identifier)	All. VIII https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/ufi-generator	CLP	
28	Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	Art.36 Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti REACH per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura	REACH	
29	Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	Art.49 Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti CLP per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura	CLP	
NOTIFICA PREVISTA DALLA DIRETTIVA RIFIUTI (WFD)				
30	Database SCIP	Direttiva 851/2018 art. 9(1) e 9(2) Dal 5 gennaio 2021 https://echa.europa.eu/it/scip-database	WFD	

Soggetto : Stabili S.r.l. -
Sede legale : Casalmaggiore, via Degli Artigiani 36 -
Ubicazione impianto : Casalmaggiore, loc. Vicoboneghisio, via Artigiani 36 -

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 è modificata (in coerenza con l'applicazione dell'art. 208) come indicato di seguito.

Quantità di materiali da trattare:

la piattaforma è dimensionata per il trattamento annuo di 100.000 t di rifiuti speciali (pari a circa 62.500 m³), ovvero 960 t/giorno riferite a otto ore lavorative.

Potenzialità massima dell'impianto di frantumazione:

potenzialità oraria di 120 t (pari a circa 75 m³);

potenzialità massima giornaliera (8 ore lavorative) di 960 t (pari a circa 600 m³).

Materiali da trattare:

rifiuti speciali non pericolosi costituiti essenzialmente da materiali provenienti dall'attività edilizia (costruzione, demolizione, frantumazione), da scarti di produzione di lastre e manufatti in cemento; essi devono essere riconducibili alle categorie di seguito elencate, di cui all'Allegato tecnico n. 35 del D.D.S. della Regione Lombardia 6/8/2009, n. 8213 e s. m..

Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da:

- attività estrattiva, cave (limi e limi sabbiosi o argillosi provenienti dal lavaggio degli inerti di cava, ciottoli);
- scavi e sbancamenti (terre, sassi, pietra, ghiaia, sabbia);
- demolizioni edilizie, industriali e ripristini ambientali (laterizi e calcestruzzi armati e non, intonaci e materiale da rimozione di platee o fondazioni stradali);
- industrie del cemento, della ceramica e del cotto, dei manufatti prefabbricati;
- lavorazione del marmo e del granito (sfridi);
- altre attività non esplicitate.

Tutti i materiali devono essere esenti da amianto e da altre sostanze pericolose o definite tali dalle normative vigenti.

FASI DI LAVORAZIONE

Il ciclo produttivo di interesse emissivo che si svolge nello stabilimento si articola nelle seguenti fasi produttive (per ognuna delle quali si specifica il riferimento alle successive prescrizioni in materia di emissioni diffuse).

1. Accumulo delle macerie all'interno dell'area di stoccaggio (stoccaggio dei materiali polverulenti).
2. Carico mediante automezzi della tramoggia di alimentazione del nastro trasportatore dei blocchi di cemento al pre-frantumatore (trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti).
3. Separazione dei materiali ferrosi sul nastro.
4. Carico del pre-frantumatore Komatsu e riduzione volumetrica delle macerie (trattamento e produzione di materiali polverulenti).
5. Scarico del pre-frantumatore e trasporto mediante nastro trasportatore al frantumatore O.L.F. Master (trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti).
6. Carico del frantumatore e macinazione del materiale pre-frantumato (trattamento e produzione di materiali polverulenti).
7. Scarico del frantumatore e trasporto del materiale frantumato mediante nastro trasportatore al vaglio (trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti).
8. Selezione con vaglio vibrante ad acqua (trattamento e produzione di materiali polverulenti)
9. Scarico mediante nastri trasportatori delle diverse frazioni granulometriche e accumulo dei prodotti finiti (trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti).

EMISSIONI

Dalla fase di riduzione volumetrica si genera l'emissione convogliata E1.

Dalle fasi di vagliatura, di movimentazione mediante automezzi e di trasporto con nastri si generano emissioni diffuse di polveri.

Emissioni convogliate

Il frantumatore è collocato nell'angolo orientale dello stabilimento ed è dotato di un depolveratore a secco a mezzo filtrante con cappa aspirante posta sulla bocca di frantumazione; esso dà luogo all'emissione da contrassegnare con la sigla E1. I suoi dati tecnici sono i seguenti:

Portata	2.500 Nm ³ /h
Durata	8 h/giorno
Altezza dal suolo della cappa	6,0 m
Diametro della condotta di aspirazione	300 mm
Altezza del punto di emissione	3,8 m
Inquinanti	materiale particellare (polveri)
Impianto di abbattimento	depolveratore a secco a mezzo filtrante
Tipo di filtro	a cartucce "D.MF.02"
N° cartucce filtranti	4
Superficie filtrante	40 m ²
Sistema di pulizia	immissione di aria compressa controcorrente

Emissioni diffuse

Le emissioni polverulente derivanti dalla movimentazione dei rifiuti e dei prodotti, generate dai cumuli e dalle vie di transito non pavimentate, sono contenute mediante un sistema di 26 nebulizzatori posti sul perimetro dello stabilimento e sul lato meridionale della pista di transito. Si tratta di irrigatori a battente, aventi un ugello del diametro di 7 mm, una pressione massima di 3 atm., una portata massima di 3,1 m³/h e una gittata massima di 17 m; essi vengono accesi all'inizio dell'attività giornaliera per circa 10 minuti, in modo da umidificare la viabilità ed i cumuli; vengono inoltre accesi anche durante la giornata, in condizioni meteoriche sfavorevoli (forte vento). Nei periodi caldi le piste sono umidificate anche mediante bagnatura con carro botte. Al termine della giornata i cumuli sono coperti con teli zavorrati.

Le emissioni polverulente derivanti dalla vagliatura sono contenute mediante 4 nebulizzatori posti sulla tramoggia di carico.

Le emissioni polverulente derivanti dal carico della tramoggia asservita al nastro che trasporta i rifiuti al frantumatore sono contenute mediante 4 nebulizzatori posti sulla sua bocca ed 1 sul punto di caduta sul nastro.

La tramoggia di carico del frantumatore è altresì dotata (oltre che della cappa di cui all'emissione E1) di 1 nebulizzatore, che entra in funzione contestualmente alla macchina; il punto di scarico del frantumatore è dotato di 2 nebulizzatori.

L'impianto di pre-frantumazione è dotato di n. 4 ugelli di nebulizzazione, posizionati sulla parte superiore del frantoio.

Il perimetro dello stabilimento è dotato di rete antipolvere.

TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI

Emissione E1:

Tipologia dell'inquinante	MATERIALE PARTICELLARE
Tipologia impianto di abbattimento	D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.01 / D.MM. 01 / D.MM.02
Limiti	10 mg/Nm ³

Il sistema di abbattimento adottato deve essere conforme a quanto previsto dalla scheda "D.MF.02" allegata alla D.G.R. 31/05/2012, n. 3552 (migliori tecniche disponibili).

Il gestore deve inoltre garantire quanto segue:

- il rispetto dei valori limiti sopra indicati nelle più gravose condizioni di esercizio;
- l'individuazione in loco dell'emissione E1, mediante applicazione al relativo condotto di un apposito cartello con la sigla E1;
- che i punti di prelievo siano accessibili in condizioni di sicurezza durante i controlli.

Emissioni diffuse

Si applica quanto previsto dall'allegato 35 del D.D.S. della Regione Lombardia 06/08/2009, n. 8213 e s.m. (ancorché lo stabilimento di cui trattasi superi la soglia di 200 t/giorno).

I) Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

I.1) Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.

I.2) Qualora l'incapsulamento, totale o parziale, non sia realizzabile, le emissioni contenenti polveri dovranno essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.

I.3) I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.

I.4) Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:

- punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;

- sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
- attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
- canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
- convogliatori aspiranti.

I.5) Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).

I.6) Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.

I.7) Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

II) Stoccaggio di materiali polverulenti.

II.1) Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- in silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
- in cumuli dell'altezza massima di 3 m dal p. c., mantenuti in condizioni di umidificazione costante, tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati;
- copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'adozione di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate o di soluzioni ritenute più adeguate al sito specifico.

III) Trattamento e produzione di materiali polverulenti.

III.1) I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.

III.2) Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

III.3) In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi nebulizzazione ed umidificazione a presidio delle emissioni diffuse, e richiedere l'incapsulamento delle attività e l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

Il gestore deve inoltre garantire quanto segue:

- i nebulizzatori asserviti alle tramogge di carico del nastro che trasporta i rifiuti al frantumatore e del vaglio devono essere in funzione per tutto il tempo delle operazioni di carico;
- il sistema di nebulizzatori destinato a contenere le emissioni polverulente diffuse, derivanti dai cumuli e dalle vie di transito, deve essere realizzato in conformità alla planimetria allegata al presente atto; in ogni caso, la distanza tra ogni nebulizzatore costituente tale sistema e quelli adiacenti deve essere inferiore a 34 m.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili, ad esclusione dei casi previsti dall'allegato n. 32 del D.D.S. 06/08/2009, n. 8213, devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro;
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie e guasti (che vanno indicati nel registro di manutenzione) tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e arresto;

Sistemi di abbattimento

3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- devono essere, salvo diversamente disposto nel presente atto, conformi a quanto stabilito nella D.G.R. 30/05/2012, n. 3552;

- idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti:
 - a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di verificarne l'efficienza;
 - a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.
- Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla UNI EN 16911/2013 e UNI EN 15259/2008 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio;

4. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;
5. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora:
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,
 - si verifichi in generale un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione,
 l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione, entro le otto ore successive all'evento, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

6. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico, comprensivo anche del sistema di abbattimento, devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente secondo le indicazioni del costruttore ed opportunamente registrate. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Stoccaggio

7. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni nocive e/o moleste nonché confinare eventuali sversamenti. Le attenzioni minimali e le misure volte a limitare la diffusione incontrollata di inquinanti aerodispersi sono quelle di cui all'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Messa in esercizio e a regime

8. Per i nuovi punti di emissioni o oggetto di modifica dovranno essere messe in atto le procedure relative alla messa a regime degli impianti:
 - l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio;
 - il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi, salvo specifica richiesta di proroga motivata da parte del Gestore (la proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta).

Autocontrolli

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni nuove o oggetto di modifica; il ciclo di campionamento deve:
 - permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 11;
 - essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni devono essere presentati, entro 60 giorni dalla messa a regime degli impianti alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competente.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza ANNUALE a partire dalla data di messa a regime degli impianti; gli esiti delle stesse dovranno essere tenute a disposizione delle Autorità Competenti e di Controllo, fino a nuove disposizioni regionali inerenti l'implementazione di sistemi di raccolta dei dati degli autocontrolli.

10. Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, è tenuto a comunicarle al Dipartimento ARPA competenti per territorio entro le

successive 24 ore, specificandone le cause e indicando gli interventi messi in essere per ripristinare la situazione, eventualmente trasmettendo anche un idoneo certificato di analisi da cui risulti il conseguito rispetto delle concentrazioni limite autorizzate.

Metodologia analitica

11. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:
 - i sistemi di accesso ai punti di prelievo devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e risultare sempre accessibili all'autorità competente per il controllo;
 - i punti di emissione elencati in Autorizzazione devono essere identificati univocamente con la stessa numerazione o dicitura riportata nell'atto con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione;
 - i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
 - i valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.
12. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ o in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
 - concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ o in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
 - temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
13. È fatto salvo quanto previsto, e non esplicitamente riportato nel presente provvedimento, nella Parte V del D.Lgs. 152/2006 e relativi allegati e nelle normative di settore.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.